Allegato 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA VERIFICA DELLA CONVENIENZA DELLA PROSECUZIONE IN AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE SANNIO EUROPA S.C. A R.L. DI SERVIZI "Gestione Operativa e co-gestione con l'Ente della Rete Museale Provinciale", "Servizi di comunicazione e promozione a supporto della Presidenza della Provincia e dell'amministrazione" e "Servizi di Supporto ai Settori Tecnici - Ufficio di Piano della Forestazione - Ufficio di Piano in materia di Pianificazione e Governo del Territorio Provinciale"

Relazione resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179 e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento della Gestione dei servizi appresso indicati alla Sannio Europa scarl, società in house della Provincia di Benevento.

La relazione è redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179. Tali disposizioni normative prevedono che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in house providing. Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti. L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");

- 2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
- 3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del d.Lgs. 33/2013.

Per quanto attiene invece l'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179 lo stesso trova applicazione in tutte le fattispecie dallo stesso indicate.

In ultimo l'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e che, salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Le caratteristiche del servizio.

Le attività si concretizzeranno principalmente nelle azioni come contenute nell'allegato programma triennale 2021/2023 e nell'affidamento dei servizi per l'anno 2021, allegati sub 3 e 4 alla proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale:

- 1. Gestione operativa e co-gestione con l'Ente della Rete Museale Provinciale.
- 2. Servizi di comunicazione e promozione a supporto della Presidenza della Provincia e dell'amministrazione

3. Servizi di Supporto ai Settori Tecnici - Ufficio di Piano della Forestazione - Ufficio di Piano in materia di Pianificazione e Governo del Territorio Provinciale.

Le motivazioni della conferma della scelta

La società Sannio Europa è, a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico,le attività sono svolte esclusivamente nei confronti del socio unico Provincia di Benevento, che esercita le attività di controllo analogo previste dalle vigenti disposizioni di legge. Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente alla Provincia, un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate, la Provincia quindi, continuerà ad avvalersi della propria società in house. A ciò si aggiunga che la società svolge le medesime attività da anni con piena soddisfazione dell'ente e nel rispetto e tutela dei lavoratori in ogni aspetto contrattuale con comprovata ed oggettiva crescita della qualità della prestazione resa.

Le condizioni per l'affidamento diretto in house sono sussistenti e in linea con le disposizioni di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 e dall'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa sono:

- 1) che nelle società controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- 2) che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante;
- 3) che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative, detenendo il 100% del capitale della società;

Si è provveduto e redigere un contratto circa i servizi richiesti in cui si sono individuate nel dettaglio le prestazioni richieste e i costi relativi.

Per poter verificare il permanere della convenienza economica dell'affidamento in house, si è fatto ricorso a una valutazione del servizio nell'ottica, non solo attraverso il sistema ad evidenza pubblica improntato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ma in modo appropriato del maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio, nell'ottica dei benefici della collettività nella forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di economicità e socialità ai fini dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche. In tale concetto rientra l'affidamento per la realizzazione in "project financing" della gestione del parcheggio nell'area di "Caserma Guidoni", così come proposto dalla Società, con dettagli economici da definire. Tale società consente infatti, stante la dotazione organica interna alla stessa strutturata, consolidata e specializzata per attività similari di garantire un'elevata qualità del servizio senza incidere "direttamente" sul costo del singolo servizio.

Il Contratto è stato condiviso discusso e misurato sui servizi con la società in house così da calibrarlo sugli effettivi bisogni della Provincia di Benevento. La Sannio Europa ha trasmesso la propria offerta e ha dichiarato la fattibilità del servizio ai costi indicati, pari ai costi del personale, ribalto dei costi per affidamenti a terzi e spese generali.

Fondamentale è poi l'assenza di vocazione commerciale, in quanto in conformità all'oggetto sociale della società evidenzia, come si è detto, che la gestione è esclusivamente focalizzata ad offrire la gestione di servizi di interesse generale e di carattere strumentale alla attività della Provincia.

Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016 e ex art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si conclude che la società Sannio Europa scarl nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano i relativi statuti sociali.

Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richiesta dalla normativa vigente per la prosecuzione in affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing.

Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio.
- Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:
- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione di sostanziale equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare appropriato , per l'Amministrazione Provinciale per la prosecuzione in affidamento in house a Sannio Europa scarl, dei servizi descritti nell'ambito del contratto di servizio.

IL DIRIGENTE a.i. DEI SETTORI TECNICI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto F.to Avv. Nicola Boccalone F.to